

**Domande pervenute via PEC il 05/12/2024 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 50 azioni e relative risposte della Società.**

In data 05/12/2024 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea di Olidata S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso).

Si precisa che la formattazione delle domande, ivi inclusa l'evidenziazione di alcuni passaggi, è conforme a quella del testo ricevuto dall'azionista Bava.

\*\*\*



**antifascista**

Marco Bava revisore dei conti  
V.Cristalliera 7  
10129 Torino IT  
[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
Tel +393893399999  
[mbmarcobava@gmail.com](mailto:mbmarcobava@gmail.com)

TORINO 28.12.2024

ASSEMBLEA OLIDATA

**Richiesta di :**

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it) .**

**In risposta a :** Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

**R: Si conferma che è necessaria una comunicazione specifica dell'intermediario, poiché la comunicazione per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali è specificamente normata dall'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018", a differenza della comunicazione per l'esercizio del diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto, che invece è disciplinata dall'art. 41 del medesimo provvedimento sul post-trading: le comunicazioni attestanti il possesso per l'esercizio dei diritti sopra menzionati sono state specificamente tenute distinte dal regolatore perché l'esercizio dei rispettivi diritti segue logiche, tempistiche ed esigenze completamente diverse; inoltre, la disciplina del diritto di intervento in assemblea, dovendo conformarsi a comuni esigenze a livello internazionale, deriva dalla implementazione della normativa europea (in particolare del Regolamento UE 1212/2018), mentre il diritto di ispezione dei libri sociali è regolato sulla base di esigenze meramente locali.**

**In particolare, il diritto di intervento in assemblea non comporta il c.d. "blocco" delle azioni (come voluto dagli standard internazionali sul general meeting), essendo il possesso dell'azionista rilevato in uno specifico istante (vale a dire, per il mercato italiano, la chiusura della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea) e le azioni sono di conseguenza alienabili nell'istante successivo; invece, il diritto di ispezione dei libri sociali comporta il "blocco" delle azioni durante il periodo di esercizio del diritto, che si può protrarre su un arco temporale più prolungato.**

**Riguardo ai costi, sussiste in ogni caso un costo in termini di risorse impiegate per generare l'estrazione, verifica dei dati e invio degli stessi.**

**DOMANDE** Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

- 1)** Gli articoli 6,7,8,11 che ci proponete di modificare con il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa norma è fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,46,47 della Costituzione .
- Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights"**. Nel 2007 VIENE adottata, la [direttiva 2007/36/CE](#) – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla [direttiva \(UE\) 2017/828](#) – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a [CSES](#), [EY](#), [Oxford Research](#) and [Tetra Tech](#), è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del [Piano d'azione](#) sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti

dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia ?

**R. la domanda non è chiara e non consente di fornire una risposta accurata. In merito alle modifiche statutarie proposte all'Assemblea, le stesse mirano al recepimento all'interno dello Statuto Sociale della facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato individuato dalle società. Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies", potendo, pertanto, rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al rappresentante designato.**

**Le modifiche proposta, pertanto, sono conformi alla normativa applicabile e assunte da numerose altre società quotate. Peraltro, le modifiche introducono nello statuto sociale la "facoltà" e non l'obbligo di utilizzare il rappresentante designato in via esclusiva, il cui utilizzo sarà vagliato volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.**

- 2) L'International Corporate Governance Network (ICGN) in merito all'importanza delle Assemblee Generali Annuali (AGM) ha scritto il 16 agosto 2024 che l'Assemblea Generale Annuale (AGM) è un forum importante per i consigli di amministrazione e il management aziendale per comunicare agli azionisti la posizione finanziaria, le

prestazioni, la strategia e le prospettive a lungo termine della società. In quanto tale, l'Assemblea generale è un meccanismo chiave attraverso il quale viene sostenuta la responsabilità per la creazione di valore sostenibile attraverso il rispetto di elevati standard di governance aziendale e l'esercizio dei diritti degli azionisti. Siamo preoccupati per la decisione di rendere la misura dell'emergenza COVID che prevede la possibilità di assemblee assembleari in formato "a porte chiuse" (ovvero in cui la partecipazione è consentita solo tramite il rappresentante designato) diventi una caratteristica permanente della corporate governance italiana. Ciò limita in modo significativo la capacità degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, di interagire con i consigli di amministrazione e il management (in particolare su proposte controverse), visualizzare i materiali presentati durante la riunione, porre domande non moderate e rilasciare dichiarazioni dall'aula. Poiché non siamo più in una situazione di "emergenza", non è necessario che le aziende limitino le assemblee generali a formati completamente virtuali o, nel caso dell'Italia, a "porte chiuse". Raccomandiamo alle società di prevedere invece assemblee generali ibride per consentire agli investitori di avere la possibilità di organizzare assemblee virtuali o partecipazione dal vivo. Non temete il voto contrario dei fondi?

**R. Si fa presente che i punti sopra riportati rappresentano considerazioni del tutto personali. A tale riguardo si ribadisce che la Società ha deciso di proporre le modifiche statutarie in oggetto in quanto facoltà introdotta da norme di legge. La Società, operando legittimamente, non "teme" il voto di alcuno dei suoi azionisti.**

- 3)** Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali già richiamati e di prevedendo nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, che, l'applicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, punto g) C.C. : g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. **Nel testo di legge partecipazione e' unita a diritto di voto. Quindi correlata**

**all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere "partecipazione"="possesso" si sarebbe dovuto scrivere "possesso". La partecipazione e' quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non e' piu' modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. Inoltre il voto non e' possibile con una delega libera di fiducia ma e' una delega obbligatoria quindi e' un voto vincolato, noto e modificabile prima dell'assemblea e non giustificato da emergenze sanitarie reali.** Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C. Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato** approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, **proposta con emendamento fascista del Pd,** delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) che voi state utilizzando con questa assemblea? Se no perché lo applicate inserendolo in Statuto ?

**R. Si fa presente che i punti sopra riportati rappresentano considerazioni del tutto personali. A tale riguardo si ribadisce che la Società ha deciso di proporre le modifiche statutarie in oggetto in quanto facoltà introdotta da norme di legge.**

**Le modalità di svolgimento dell'assemblea tramite rappresentante designato (previste dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, oltre ad essere rispettose anche delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020) consentono ai soci di poter esercitare le prerogative fondamentali spettanti alla generalità degli azionisti, ivi inclusi i diritti normalmente esercitabili anche in sede assembleare, quali la possibilità di presentare individualmente proposte di**

**deliberazione ovvero domande sugli argomenti all'ordine del giorno, preservando così la dialettica endosocietaria.**

- 4)** Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato** approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, **proposta con emendamento fascista del Pd,** delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché lo applicate inserendolo in Statuto ? Per di più utilizzando l'emendamento del PD ?

**R. La Società non ha formulato alcuna richiesta al riguardo, ritenendo legittimamente opportuno avvalersi di una modalità di svolgimento dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente.**

- 5)** A che conclusioni siete arrivati dopo aver preso "atto del contenuto del decreto di perquisizione e sequestro (che ha riguardato alcuni dispositivi informatici e telefonici), dando immediata disposizione di attivare ogni procedura di verifica interna in merito agli appalti in essere e/o in precedenza aggiudicati oggetto delle indagini, nonché un audit" interno **per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni,** bandite da Sogei, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa ?

**R. La Società ha attivato tutti i presidi necessari e le verifiche interne ritenute opportune. Al riguardo si prega di prendere visione dei comunicati stampa pubblicati in data 16 ottobre, 18 ottobre e 28 ottobre 2024.**

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

[ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it)

**Marco BAVA cell 3893399999**

**MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57**

**CF. BVAMCG57P07L219T**



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

 **antifascista**